



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 29.04.2021

Info/83/BONIFICHE/GIURISPRUDENZA/ concentrazione di soglia di contaminazione e
concentrazione soglia di rischio

<p style="text-align: center;">BONIFICHE/GIURISPRUDENZA: CONCENTRAZIONE DI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE E CONCENTRAZIONE SOGLIA DI RISCHIO</p>

Per il **TAR** Lombardia (pronuncia del 10.02.20021 n. 142), Ai sensi dell'art. 240, co. 1, d.lgs. 152/2006, **le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)** sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento **qualifica un sito come potenzialmente inquinato**, circostanza che comporta la necessità di effettuarne la caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica. Diversamente, **le concentrazioni soglia di rischio (CSR)** sono i livelli di contaminazione specifici, individuati con l'analisi rischio sito specifica, il cui superamento **qualifica un sito come effettivamente contaminato**, con conseguente necessità di messa in sicurezza e bonifica. Sicché, la CSC deve considerarsi un valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, mentre la CSR identifica il livello di contaminazione residua accettabile, calcolato mediante analisi di rischio, sul quale impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

Per il Giudice Amministrativo **l'imposizione di uno standard di valori di riferimento molto più restrittivo di quello di legge risulta in specie assunto in difetto di una congrua motivazione tecnica**, perché fondato su considerazioni generiche (sensibilità del sito, possibilità di rimobilizzazione del mercurio, orientamenti nazionali e comunitari diretti all'eliminazione del mercurio da tutte le fonti potenzialmente inquinanti), che sono state del resto riproposte pedissequamente e genericamente dalle amministrazioni con riferimento ad altre aree del SIN.

Nel caso specifico, in conclusione, risultano viziati per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, alla luce del chiaro disposto normativo, sia la fissazione dell'obiettivo di bonifica per il parametro mercurio, sia il conseguente ordine di rimozione dei terreni contaminati, che devono essere annullati, accogliendo le censure articolate nei primi tre motivi di ricorso e con assorbimento della censura di natura procedurale dedotta con l'ultimo motivo.

Per gli interessati si allega la sentenza